

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Avv. Silvia Cadeddu

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole



COMUNE DI BIRORI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 27/04/2016	OGGETTO: <i>Tributo per i servizi indivisibili TASI – Azzeramento aliquote anno 2016.</i>
---------------------------------------	--

Che la presente deliberazione viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 06.05.2016 contestualmente alla trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 06.05.2016

Il Segretario Comunale
Avv. Emanuela Stavole

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile** alle ore **18⁰⁰** nella sala consiliare del Comune, alla seconda convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai consiglieri nelle forme di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Cadeddu Silvia	x	
Sulas Stefano	x	
Paba Marco Mariano	x	
Violanti Erica	x	
Vecchio Barbara		x
Chessa Giuseppino	x	
Diana Antonello	x	
Schintu Giorgio		x
Chessa Matteo	x	
Diana Federica	x	
Cadau Remo	x	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, la Sig.ra Silvia Cadeddu nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, assistito dal Segretario Comunale dr.ssa Emanuela Stavole e dichiara aperta la seduta – che è pubblica – ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a **partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC)** , composta, oltre che dall'IMU e dalla TARI, anche dalla TASI, il tributo per i servizi indivisibili;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

VISTA la Legge di Stabilità 2016 **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015,

VISTO il D.M. Interno in data 01/03/2016, che differisce al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

VISTO il Regolamento di applicazione del tributo TASI, approvato dal Consiglio Comunale in data 09.05.2014 con atto n. 16;

CONSIDERATO CHE:

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;
- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del **30 %** dell'ammontare complessivo della TASI;
- con la **Legge di Stabilità 2016 (commi 26 e 27 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, **è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (A1, A8 e A9)**
- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, **può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;**
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi Da 676 a 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari **all'1 per mille** e *“Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento....**”, o modificare in aumento con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base.*

Ritenuto doversi avvalere di tale facoltà, disponendo **l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2016 per tutte le tipologie di immobili.**

DATO ATTO CHE, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai responsabili dell' Ufficio Tributi e Tecnico e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

Con **n. 9** voti FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di disporre l'azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2015 per tutte le tipologie di immobili, avvalendosi della facoltà prevista dal combinato disposto dei commi da 676 a 680 dell'art. 1 della L. 147/2013 *"Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento** "*;
2. Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

Con **n. 9** voti FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Ai Sensi del D.Lgs n° 267/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri:

Sulla regolarità tecnica	Ufficio Tributi: Favorevole	Cosimo Falchi
Sulla regolarità tecnica	Ufficio Tecnico: Favorevole	Fabrizio Pintori
Sulla regolarità contabile	Ufficio Ragioneria: Favorevole	Avv. Silvia Cadeddu